



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, II sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Rosa Pasculli	Presidente
Antonio Ruffino	Giudice rel.
Michele De Palma	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 8584/2015 R.G. promosso

da

PETITTI Federico e PASCUCCI Enrica, rappresentati e difesi dall'avv. C. Petitti, domiciliataria, giusta procura in atti

-reclamanti-

contro

ITALFONDIARIO spa, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Sylos Labini, domiciliatario, giusta procura in atti

ANGIULI Angela, rappresentata e difesa dall'avv. O. De Maio, domiciliatario, giusta procura in atti

CONDOMINIO TRAV. STRADA MARTINEZ N. 4/D – BARI, in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. Grimaldi, domiciliatario, giusta procura in atti

-reclamati-

BUTA srl, FINANZIARIA GENERALE spa, SPV IEFPE srl, FRISARI Cosimo, INTESA BCI GESTIONE CREDITI spa, GEI spa, Equitalia Avelino spa

- altri reclamati, non costituiti -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 03/7/2015, che qui si intendono richiamati.

MOTIVI

I.- Viene impugnato, con il mezzo del “reclamo al Collegio”, il provvedimento del 26-28/5/2015, con il quale il GE del Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di “estinzione anticipata della esecuzione” proposta dai debitori eseguiti Petitti Federico e Pascucci Enrica, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 327/1997 RGE, ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c.

I.1.- Le censure dei reclamanti si appuntano, in buona sostanza, sulla violazione ovvero sull'immotivata disapplicazione della citata norma processuale da parte del primo Giudice alla luce sia del prezzo-base “vile” del prossimo tentativo di vendita dell'immobile pignorato (sceso ad €180.000 rispetto all'originaria stima peritale di €550.000, sia alla sproporzione tra la somma realizzabile dall'eventuale vendita e l'ammontare complessivo dei crediti azionati esecutivamente (oltre un milione di euro, di cui €458.000 garantiti da ipoteca), tale da impedirne il ragionevole soddisfacimento.

Chiedono pertanto i reclamanti che il Tribunale in sede collegiale, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiari “*con sentenza la chiusura anticipata / estinzione del processo esecutivo n. 327/1997*” (ricorso depositato il 10/6/2015).

I.2.- Hanno resistito al reclamo, costituendosi con comparse scritte, la creditrice procedente Italfondiaro spa e i creditori intervenuti Angiuli Angela e il Condominio Trav. Strada Martinez N. 4/D in Bari, i quali hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza.

I.3.- All'udienza in camera di consiglio del 3/7/2015, i difensori delle parti hanno insistito sulle rispettive posizioni. Il Tribunale ha quindi riservato la decisione senza l'assegnazione di termini per memorie, di cui nessuna delle parti ha fatto richiesta.

II.- Il reclamo è inammissibile.

II.1.- Il provvedimento impugnato è stato emesso dal GE a definizione dell'istanza espressamente proposta dai debitori eseguiti ai sensi dell'art. 164 *bis* disp.

att. c.p.c. (introdotto dall'art. 18, co. 2 *bis*, d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n.162/2014), che recita: “ *quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, che le probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo*”.

II.2.- La preliminare questione controversa tra le odierne parti costituite attiene all'ammissibilità del mezzo di impugnazione del provvedimento del GE, che i debitori ricorrenti hanno proposto nella forma del reclamo al Collegio, sostenendone la ritualità in ragione della mancata previsione nella novella di uno specifico rimedio e quindi dell'utilizzabilità del mezzo disciplinato dall'art. 630 co. 3 c.p.c. (“ *contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore ... nel termine perentorio di 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza*”) in virtù dell'assimilabilità della nuova fattispecie della chiusura anticipata ex art. 164 *bis* cit. alle cause di estinzione del processo esecutivo.

I reclamati eccepiscono invece l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c., sostenendo la impugnabilità del provvedimento del G.E. esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

II.3.- Non constano, allo stato, precedenti giurisprudenziali editi sul tema; ciò nondimeno, va dato atto che, nel silenzio della novella, si è agitato tra i commentatori il dibattito, oltre che sui presupposti sostanziali di applicabilità della norma, sul regime di impugnabilità del provvedimento, tanto di rigetto quanto di accoglimento, con il quale il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione forzata.

Premesso che il quadro della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione dei provvedimenti di estinzione (in senso lato) del processo esecutivo può dirsi assestato sulla posizione per cui solo quando venga in questione l'estinzione per una delle cause tipiche previste dalla legge (e cioè: la rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., l'inattività delle

parti *ex art.* 630 c.p.c., la mancata comparizione delle parti a due udienze successive *ex art.* 631 c.p.c. nonché le altre cause espressamente previste da disposizioni di legge speciale) il rimedio impugnatorio ammesso è il reclamo disciplinato dall'*art.* 630 c.p.c., laddove, nei casi di estinzione per cause diverse da quelle tipiche, il provvedimento, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'*art.* 617 c.p.c., costituente il rimedio proprio per tali atti (cfr., Cass. n. 3276/2008, n. 9676/2011, n. 9837/2015), la questione di fondo per l'individuazione del mezzo di impugnazione ammesso dalla legge per i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'*art.* 164 *bis* disp. att. c.p.c. è se tale norma abbia introdotto una nuova figura di estinzione tipica oppure un'ipotesi di improcedibilità del processo esecutivo, derivandone l'esperibilità, nel primo caso, del reclamo *ex art.* 630 c.p.c. e, nel secondo, dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c.

II.4.- Ad avviso del Collegio, milita in favore della seconda soluzione il complesso delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, volendo muovere da considerazioni di tipo sistematico generale, deve rimarcarsi che si tratta di una novella del processo di esecuzione intervenuta diffusamente su numerose norme del codice di rito e delle disposizioni attuative. La finalità dell'intervento legislativo e il suo carattere almeno tendenzialmente organico o, comunque, di revisione "a tutto campo" della disciplina del processo esecutivo devono pertanto far ragionevolmente ritenere all'interprete che laddove il legislatore avesse inteso introdurre una nuova ipotesi tipica di estinzione del processo esecutivo non vi sarebbe stata ragione alcuna per collocarla al di fuori dello specifico contesto codicistico di riferimento (libro III, titolo VI, capo II, artt. 629 ss. c.p.c.).

Sempre sul piano logico-sistematico, deve osservarsi che, dato il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo (Cass. n. 27148/2006), il comune denominatore delle figure tipiche dell'estinzione, come disciplinate dal codice di rito, deve rinvenirsi nel verificarsi di fatto "imputabile" ad una delle parti, ovvero il sopravvenuto difetto di interesse all'esecuzione forzata (estinzione per rinuncia) o l'inadempimento di

un onere di impulso o di presenza (estinzione per inattività qualificata o per mancata comparizione reiterata all'udienza). Tutt'altra è, all'evidenza, la *ratio* che presiede all'ipotesi di chiusura anticipata *ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.*, in cui l'esito anomalo o non fisiologico del processo esecutivo dipende da un'impossibilità oggettiva (estranea cioè al contegno di parte) di proseguirlo, che viene valutata discrezionalmente dal giudice.

La differente *ratio* che governa le cause di estinzione e quelle di chiusura anticipata (o improseguibilità) del processo esecutivo, nei termini ora accennati, spiega coerente riflesso sul piano degli effetti sostanziali, nel senso che, mentre nei casi di estinzione (tipica) si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, risalente al primo atto del processo con il quale il creditore procedente o l'intervenuto hanno azionato esecutivamente il proprio diritto (art. 2945, co. 3, c.c.), nel caso della chiusura anticipata per infruttuosità dell'espropriazione forzata, l'assenza di un fatto "proprio" del creditore causativo della fine del processo, determinata invece da situazioni "esterne" discrezionalmente apprezzate dal G.E., deve indurre a riconoscere l'effetto sospensivo permanente della prescrizione.

Venendo infine al dato letterale della novella in esame, l'art. 164 *bis disp. att. c.p.c.* parla di "*chiusura anticipata del processo esecutivo*", utilizzando un'espressione che non solo è (e non può che intendersi consapevolmente) differente da quella che contrassegna l'istituto dell'estinzione *ex artt. 629 ss. c.p.c.*, ma replica l'identica formula contenuta nell'art. 187 *bis disp. att. c.p.c.*, in cui la "*chiusura anticipata*" viene espressamente distinta dalla "*estinzione*", nell'ovvio presupposto logico-giuridico della loro ontologica alterità processuale.

In conclusione, deve ritenersi che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, proposta ai sensi dell'art. 164 *bis c.p.c.*, può essere impugnato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* e non in quelle del reclamo al Collegio *ex art. 630, ult. co., c.p.c.*

Ne deriva che il reclamo in oggetto dev'essere dichiarato inammissibile.

TRIBUNALE DI BARI

III.- Le spese processuali vanno regolate secondo la soccombenza e attribuite in favore delle sole parti reclamate costituite con apposita comparsa.

Alla liquidazione deve procedersi secondo i parametri stabiliti con la tariffa *ex d.m.* 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della controversia e della difficoltà delle questioni trattate, operata una riduzione congrua in ragione della speditezza dell'incidente e della semplificazione del contraddittorio, come da prospetto seguente:

Scaglione: oltre €520.000,00 (tab. 2)			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	3.375,00	-50%	1.687,50
Introduttiva	2.227,00	-50%	1.113,50
Istruttoria	//	//	//
Decisoria	5.870,00	-50%	2.935,00
TOTALE			5.736,00

IV.- Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*. L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «*impugnazioni*», non può non trovare applicazione anche ai reclami. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit., *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

TRIBUNALE DI BARI

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso depositato in data 10/6/2015, da PETITTI Federico e PASCUCCI Enrica nei confronti di ITALFONDIARIO spa ed altri, così provvede:

I) DICHIARA inammissibile il reclamo;

II) CONDANNA i reclamanti, in solido, al pagamento, in favore di ITALFONDIARIO spa, ANGIULI Angela e CONDOMINIO TRAV. STRADA MARTINEZ N. 4/D – BARI, delle spese processuali della presente fase, che liquida, per ciascuna delle suddette parti vittoriose, in € 5.736,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge;

III) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dei reclamanti, in solido, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, addì 15/7/2015.

Il Giudice est.
Antonio Ruffino

Il Presidente
Rosa Pasculli